

Messaggio

| numero | data | Dipartimento |
|-------------|----------------|--------------|
| 6836 | 10 luglio 2013 | TERRITORIO |
| Concerne | | |

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 17 giugno 2013 presentata da Saverio Lurati e cofirmatari per il Gruppo PS “Migliorare l’occupazione dei giovani apprendisti che hanno conseguito il CFC”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con la mozione in oggetto si chiede nella sostanza di favorire, per il tramite di una modifica/aggiunta all’art. 53 cpv. 2 del RLCPubb/CIAP, quelle imprese che assumono al termine del rapporto di formazione, per almeno 2 anni, gli apprendisti che hanno conseguito il certificato CFC.

Per quanto concerne, in generale, l’introduzione del criterio della formazione degli apprendisti ci permettiamo di riportare integralmente quanto già evidenziato in risposta all’interrogazione n. 5.03 dell’8 gennaio 2003 presentata dal Deputato Gianni Guidicelli:

"L'introduzione del criterio relativo alla formazione quale requisito d'idoneità o di aggiudicazione è fortemente contestato sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza. Esso è infatti incompatibile con le normative sugli appalti pubblici (ZBI 5/2000 pag. 245, BR /DC 2/2000 N. 59, Gauch/Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, Friburgo 1999, n. 12.1 pag. 28, confronta pure DC 2/1998 pag. 51 n. 172, AJP 12/2001 pag. 1418). In effetti, l'accesso al mercato non deve essere condizionato da considerazioni di politica regionale, fiscale o strutturale.

Questa opinione è pure condivisa dalla Commissione federale sulla concorrenza e dalla Commissione mista Confederazione / Cantoni in materia di appalti pubblici (cfr. Rapport de la Commission des marchés publics Confédération / Cantons (CMCC), sur les effets de la libéralisation des marchés publics Suisse, del 15 gennaio 2001, pag. 38).

Il Cantone Ticino, contrariamente a quanto previsto nella maggior parte delle legislazioni cantonali, ha già dimostrato la sua sensibilità introducendo all’art. 53 cpv. 2 del Regolamento sulle commesse pubbliche la possibilità di indicare, quale possibile criterio sussidiario di aggiudicazione, il contributo che l’offerente dà alla formazione di apprendisti".

Un’ulteriore condizione, di carattere meramente economico, quale quella proposta, si scontra con i principi di libera concorrenza che stanno alla base delle disposizioni che regolano le commesse pubbliche.

Si precisa inoltre che l’attuazione di questa ulteriore condizione si rivela di difficile applicazione, imponendo alla stazione appaltante l’obbligo di verifica dei contratti di lavoro in essere e ciò in violazione del principio della protezione dei dati.

Sulla scorta di quanto precede, il presente Consiglio di Stato invita pertanto il Parlamento a voler respingere la mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Vicepresidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 17 giugno 2013

MOZIONE

Migliorare l'occupazione dei giovani apprendisti che hanno conseguito il CFC

del 17 giugno 2013

La disoccupazione giovanile è una piaga che sta mettendo a rischio la coesione intergenerazionale. Il fatto di rimanere senza lavoro, talvolta anche subito dopo aver terminato con successo un apprendistato, può indurre i giovani a ribellarsi ad un sistema produttivo che vorrebbe tutti subito performanti e in grado di operare in maniera indipendente anche se le competenze sono ancora in fase di acquisizione.

È pertanto importante garantire ai giovani lavoratori (intesi qui come apprendisti che hanno ricevuto il CFC) una garanzia occupazionale di almeno due anni nell'ambito in cui hanno ricevuto la formazione. In questo senso si propone la modifica dell'art. 53 del Regolamento di applicazione della LCPubb, atta a premiare quelle imprese virtuose che garantiscono, per almeno due anni, l'occupazione agli apprendisti formati in azienda.

Per alcuni casi, dove l'azienda formatrice si adopera per un collocamento fuori cantone, in particolare legato all'approfondimento linguistico, sulla base di una documentazione certificata, potrà essere adottata la stessa regola.

Proposta di modifica

Art. 53 - Criteri di aggiudicazione

¹Quali criteri di aggiudicazione possono essere considerati il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.

²Purché siano in relazione alla commessa, ne possono essere indicati altri, quali ad esempio il contributo che l'offerente dà alla formazione di apprendisti **e alla loro occupazione, per almeno 2 anni, dopo il conseguimento del CFC.**

³Ad eccezione delle commesse per la fornitura di beni ampiamente standardizzati si dovrà indicare, oltre al prezzo, almeno un altro criterio di aggiudicazione.

⁴L'indicazione dei criteri deve essere accompagnata anche dalla singola ponderazione percentuale rispetto al totale.

⁵Di regola la ponderazione di un singolo criterio non deve superare il 50%.

Nella ponderazione dell'offerta più vantaggiosa i criteri devono essere considerati globalmente.

Per il Gruppo PS
Saverio Lurati
Bang - Corti - Garobbio - Kandemir Bordoli
Lepori - Stojanovic